

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 190

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 ottobre 2007)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 107/07

Roma, li 16 OTT. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004 e detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sugli strumenti di misura 2004/22/CE del 31 marzo 2004.

Il termine per l'esercizio da parte del Governo del potere di integrazione e correzione dei decreti legislativi emanati in base alla delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2004 è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi e pertanto, nel caso del decreto legislativo n. 22 del 2007, tale termine spira il 18 settembre 2008.

La proposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede l'introduzione di uno specifico articolo (22-bis) che esclude i distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature e dai controlli previsti dal decreto 22/2007.

L'esclusione in esame è consentita dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in oggetto, a mente del quale gli Stati membri possono escludere l'utilizzo di strumenti di misura elencati nell'articolo 1 della medesima per le funzioni di misurazione elencate nell'articolo 2, paragrafo 1 della stessa, dandone comunicazione alla Commissione Europea. Tale comunicazione sarà resa dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

La ragione dell'esclusione richiesta risiede nella particolare natura del prodotto: il latte è un alimento vivo (in natura viene prodotto per le esigenze alimentari dei cuccioli dei mammiferi e come tale cambia continuamente secondo le loro esigenze in base alle stagioni, alle temperature e all'alimentazione) e non esistono strumenti tanto sensibili, in grado di variare automaticamente i parametri di misurazione in base alle caratteristiche chimiche del latte (grasso, proteine, cellule somatiche, lattosio), che determinano variazioni fisiche e meccaniche.

Pertanto, distributori analoghi in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (Austria, Svizzera) non sono assoggettati a disciplina metrologica, ma a regole di controllo amministrative.

A tale riguardo, si evidenzia che nel testo proposto viene, comunque, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare e viene, inoltre, previsto che i distributori in servizio alla data di entrata in vigore del decreto correttivo possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 del nuovo art. 22 bis, infine, individua i requisiti che devono, comunque, soddisfare i distributori in esame.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si provvede, pertanto, alla redazione della relazione di cui all'art. 11 ter della l. 468/1978.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1 - *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

a) necessità dell'intervento normativo

L'intervento integrativo/correttivo del d.lgs. 22/07 si rende necessario al fine di escludere dalla necessità di considerare rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE i distributori automatici del latte, per la natura propria di tale alimento, suscettibile di variazioni fisiche e meccaniche, e per le caratteristiche tecniche dei dispositivi di dosaggio.

b) analisi del quadro normativo

Si segnala la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, recepita nell'ordinamento italiano, in base alla legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si interviene sul d.lgs. 2 febbraio 2004, n. 22, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento è conforme alla citata direttiva che all'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri possano escludere, motivandolo specificamente, l'utilizzo di strumenti di misura elencati nell'articolo 1 della medesima direttiva per le funzioni di misurazione elencate nell'articolo 2, paragrafo 1 della stessa, dandone comunicazione alla Commissione Europea.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si rilevano profili di competenza regionale, a mente anche dell'art. 117, comma 2, lettera r), Cost.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Nulla da osservare.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non si rilevano precedenti delegificazioni.

2 - Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame non introduce nuove definizioni e riprende termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Il decreto aggiunge un articolo al d.lgs. 22/07 e non presenta problematiche di specifici riferimenti normativi.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si interviene sul d.lgs. 2 febbraio 2004, n. 22, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004, inserendo un nuovo articolo.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si rilevano abrogazioni implicite di norme.

3 - Ulteriori elementi da allegare alla relazione

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da osservare.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nulla da osservare.

Relazione tecnico finanziaria
Ai sensi dell'art.11-ter legge 468/1978

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n.62 – Legge comunitaria 2004 e detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sugli strumenti di misura 2004/22/CE del 31 marzo 2004.

Già il recepimento della direttiva non comportava nuovi oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo misure di armonizzazione tecnica che uniformavano le procedure di accertamento della conformità ed i requisiti essenziali e prestazionali degli strumenti.

In tale quadro normativo, restando confermati i generali presupposti della doverosità dei controlli metrologici legali introdotti a livello europeo con la direttiva 2004/22/CE, nonché gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza da parte dei soggetti designati ai sensi dell'articolo 14 del precitato decreto legislativo, l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n.22 del 2007, dei distributori automatici per la vendita del latte sfuso al consumatore non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, restando confermato il presupposto dell'invarianza di spesa di cui all'articolo 22, comma 2 della legge comunitaria 2004.

Al riguardo infatti la norma proposta prevede che sia onere dell'esercente, la messa a disposizione delle autorità di vigilanza (le CCIAA che svolgono, a legislazione vigente, attività ispettive in materia) delle risultanze della verifica dei dispositivi di dosaggio del latte con cadenza biennale.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 458
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

31 OTT. 2007

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N.22, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2004 ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la facoltà del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Disposizioni in materia di controlli metrologici)

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis

(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Al fine di favorire la possibilità per consumatori di acquistare latte sfuso in quantità predeterminate, avvalendosi di propri recipienti, i distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità predeterminate al consumatore munito di adeguato recipiente sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE, dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14 del presente decreto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1.
2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;
 - b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
 - c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verifica a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.